



CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI

Chiarimenti sui rimborsi Iva

Trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta

Chiarimenti sul credito di imposta ricerca e sviluppo

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

La dichiarazione annuale vale come manifestazione di istanza di rimborso

Contributi collegati ad uno specifico bene strumentale

Nulla l'avviso di accertamento carente dell'aliquota applicata

GIURISPRUDENZA DI MERITO

La determinazione del valore normale ai fini del transfer pricing deve basarsi su operazioni similari

Chiarimenti sui rimborsi Iva

Agenzia delle entrate – Circolare del 22 luglio 2016, n.33/E

L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulle novità riguardanti l'esecuzione dei rimborsi Iva di cui all'art.38-bis del dpr 26 ottobre 1972, n.633. L'Agenzia delle entrate, in particolare, ha chiarito che:

- nel caso in cui vengano presentate istanze di interpello disapplicativo di cui all'art.30, comma 4-bis della legge 23 dicembre 1994, n.724 (ie. società di comodo o in perdita sistematica), il rimborso viene erogato o negato a seguito dell'esito dell'istanza di interpello;
- nel caso di atti, ancorché non definitivi, relativi a tributi, sanzioni e interessi, il rimborso del credito può essere temporaneamente sospeso e, una volta che l'atto sia divenuto definitivo, il credito può essere compensato; in alternativa, può essere richiesto al contribuente di garantire i carichi pendenti mediante presentazione di una fidejussione a tempo indeterminato.

[torna su](#)

Trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta

Agenzia delle entrate – Circolare del 22 luglio 2016, n.32/E

L'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla disciplina dell'opzione per la trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d'imposta di cui all'art.11 del dl 3 maggio 2016, n.59, con particolare riferimento a quelle attività per imposte anticipate cui non corrisponde un effettivo pagamento di imposte (cd. "DTA" di tipo 2). In particolare, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che:

- l'opzione per la trasformazione delle imposte anticipate in credito d'imposta è irrevocabile e va esercitata entro il 1 agosto 2016 con il versamento di un canone annuo, oppure, se questo non è dovuto, inviando una mail di posta elettronica certificata alla Direzione regionale competente;
- il canone annuo è determinato applicando l'aliquota dell'1,5 per cento alla differenza tra l'ammontare delle attività per imposte anticipate e le imposte versate;
- per le imposte versate si tiene conto dell'imposta netta di periodo, anche se corrisposta mediante l'utilizzo di crediti, di ritenute di acconto subite e di eccedenze di imposta risultanti da precedenti dichiarazioni;
- il canone annuo di cui sopra è deducibile dalle imposte sui redditi e dall'Irap e sarà dovuto fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2029.

[torna su](#)

Chiarimenti sul credito di imposta per ricerca e sviluppo

Agenzia delle entrate – Risoluzione del 19 luglio 2016, n.55/E

L'Agenzia delle entrate nell'ambito della disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'art.3 del dl 23 dicembre 2013, n.145 (cd. Decreto Destinazione Italia), ha fornito chiarimenti in tema di spese relative al personale altamente qualificato. L'Agenzia delle entrate, in particolare, ha chiarito che:

- i costi sostenuti per i contratti di somministrazione di lavoro relativi a personale altamente qualificato rientrano tra quelli ammessi al beneficio;
- da un punto di vista sostanziale, il "rapporto di lavoro" che si instaura tra l'utilizzatore e il lavoratore ha caratteristiche analoghe a quello che si instaura tra datore di lavoro e lavoratore, equiparati quindi ai costi del personale dipendente dell'impresa utilizzatrice;
- sono esclusi dal beneficio i costi del contratto commerciale tra somministratore ed utilizzatore.

[torna su](#)

La dichiarazione annuale vale come manifestazione di istanza di rimborso

Corte di Cassazione – Sentenza del 6 luglio 2016, n.13802

La Corte di Cassazione ha chiarito che la domanda di rimborso Iva o di restituzione del credito d'imposta maturato dal contribuente deve ritenersi già presentata con la compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro relativo al credito, analogamente a quanto avviene in materia di imposte dirette. Secondo la Corte, infatti, la presentazione del modello di rimborso costituisce presupposto per l'esigibilità del credito e rappresenta un adempimento necessario solo per l'avvio del procedimento di esecuzione del rimborso; il diritto al rimborso dell'Iva versata "a monte", invece, è principio basilare del sistema comunitario ai sensi della Direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977, n.77/388/CEE per effetto del principio di neutralità. Secondo la Corte, pertanto, una volta manifestata in dichiarazione la volontà di recuperare il credito d'imposta, il diritto al rimborso, pure in difetto dell'apposita domanda, non può ritenersi assoggettato al termine biennale di decadenza previsto dall'art.21, comma 2, del dlgs 31 dicembre 1992, n.546 ma a quello di prescrizione decennale di cui all'art.2946 cod. civ.

[torna su](#)

Contributi collegati ad uno specifico bene strumentale

Corte di Cassazione – Sentenza del 6 luglio 2016, n.13734

La Corte di Cassazione ha chiarito che, in tema di determinazione del reddito d'impresa, il contributo di cui al dl 19 dicembre 1992, n.488 erogato al contribuente per l'acquisto di un terreno destinato alla costruzione di un bene ammortizzabile ai fini dell'attività dell'impresa, è considerato contributo in conto impianti e non in conto capitale. Secondo la Corte, infatti, mentre i contributi in conto capitale (quindi sopravvenienze attive) sono quelli erogati per incrementare i mezzi patrimoniali del beneficiario, senza che la loro concessione si correli all'onere di uno specifico investimento in beni strumentali, i contributi in conto impianti sono quelli destinati all'acquisto di beni strumentali confluendo nel reddito sotto forma di quote di ammortamento deducibili. Secondo la Corte, quindi, il contributo percepito per l'acquisto di un terreno destinato nell'ambito del medesimo progetto di investimento alla costruzione di un fabbricato industriale ammortizzabile, come nel caso di specie, è da considerarsi "contributo in conto impianti" poiché ciò che rileva è la finalità in vista della quale il contributo è stato percepito.

[torna su](#)

Nulla l'avviso di accertamento carente dell'aliquota applicata

Corte di Cassazione – Sentenza del 7 giugno 2016, n.11682

La Corte di Cassazione ha chiarito che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, è nullo l'avviso di accertamento che non riporti l'aliquota applicata, ma solo l'indicazione delle aliquote minima e massima, in violazione del principio di precisione e chiarezza delle indicazioni di cui all'art.42 del dpr 29 settembre 1973, n.600. Secondo la Corte, infatti, l'art.42 del dpr n.600 cit. richiede che sia evidenziata l'aliquota applicata su ciascun importo imponibile, al fine di porre il contribuente in grado di comprendere le modalità di applicazione dell'imposta e la ragione del suo debito, senza dover ricorrere all'ausilio di un esperto. Sempre secondo la Corte, inoltre, grava sul contribuente l'onere di dimostrare l'impossibilità o difficoltà di accertare le aliquote applicate sulla base dei dati contenuti nell'avviso.

[torna su](#)

La determinazione del valore normale ai fini del transfer pricing deve basarsi su operazioni similari

Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – Sentenza del 15 giugno 2016, n.3591

La CTR di Milano ha chiarito che, ai fini della determinazione del valore normale richiesta per le verifiche in tema di prezzi di trasferimento, il presupposto per la valida applicazione del metodo del costo maggiorato è la presenza di operazioni similari sulla quale basare le comparazioni, in termini di assimilabilità del prodotto preso in esame e del mercato geografico. Secondo la Commissione, pertanto, tale presupposto non può ritenersi verificato nel caso in cui non solo la tipologia delle aziende che costituiscono il campione di riferimento presenti incongruenze, ma soprattutto quando non risulti dimostrata la comparabilità con le “funzioni, rischi o investimenti” delle società del prescelto campione.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea; Guida Normativa edita da “Il Sole24Ore”; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli

dott. Flavio Notari

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 21 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Stradone Porta Palio, 76
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it